

I caratteri distintivi e le garanzie sussidia-
rie appaiono dunque così importanti da chi-
minare il dubbio che l'operazione prospettata
rientri senz'altro fra quelle previste dal citato
comma 8; nulla dunque vieterebbe ai due
Ministeri interessati, ove ne ravvisassero l'oppor-
tunità, di dare all'Istituto la necessaria
autorizzazione a' termini del comma 14.

Naturalmente il sistema accennato, che tem-
bra rispondere così agli interessi dell'Amministrazione
come agli interessi e ai desideri de-
gli impiegati, dovrebbe essere adottato con op-
portune norme e cautele, e cioè:

1°) si dovrebbe fissare un massimo assoluto
per l'ammontare dei mutui, e stabilire un
saggio d'interesse a scaglioni, per es. il $4\frac{1}{2}\%$
sulle prime 50.000 lire, il 5% sull'eccedente
fino a L. 50.000, e il 5.50% sull'ulteriore ec-
cedente. Più opportunamente, nella determi-
nazione degli scaglioni, si potrebbe tener conto
così del grado dell'impiegato come del nume-
ro delle persone con lui conviventi;

2°) i mutui dovrebbero essere concessi sol-
tanto agli impiegati che abbiano una certa
anzianità di servizio, per es. 5 anni (in un